

## AL CONSIGLIO DI STATO

## 1^ Sezione - ROMA

\* \* \* \* \*

**OGGETTO : Ricorso Straordinario al Capo dello Stato avverso il decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 187/2007 .**

**REPLICA ALLE CONTRODEDUZIONI**

\* \* \* \* \*

Il sottoscritto **Emidio Orsini**, nato in Ascoli Piceno il 17/01/1950, in proprio e nella qualità di Amministratore unico della Orsini S.r.l. ,

Visti e Richiamati :

- il decreto commissariale n. 187/2007 del 24.04.2007;
- il ricorso a detto decreto, impugnato al Capo dello Stato, ex art. 8 D.P.R. 24.11.1971, n 1199, in data 23.05.07;
- la controdeduzione inviata al Consiglio di Stato dal Ministro dell'Interno ;
- la possibilità di replica concessa allo scrivente con nota prefettizia del 26.07.07, ricevuta in data 01.08.07 ;

**replica quanto appresso :**

A seguito della controdeduzione effettuata dal Commissario Straordinario del Governo e vistata, per il Ministro dell'Interno, dal Sottosegretario di Stato On.le Ettore Rosato, ritengo di dover precisare ulteriormente in fatto ed in diritto.

Le controdeduzioni, oggetto della presente replica, dichiarano il pieno rispetto dell'art. 14 co. 4, L. 108/96 : *"l'importo del mutuo è*

*commisurato al danno subito dalla vittima di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.*",

indicando successivamente il relativo importo di € 105.406,94, come risultato della relazione peritale del Consulente d'ufficio della Prefettura Ascolana, dr. Ortenzi.

Tale cifra, invero, è stata ottenuta calcolando la mera differenza tra il tasso di usura applicato con quello del tasso soglia, considerando solamente gli ultimi dieci anni del rapporto di credito.

La disposizione di eseguire tale sottrazione e quindi di non tener conto dell'intero ammontare dei danni è pervenuta direttamente dagli organi del Comitato di governo. Difatti la precedente relazione del CT Dott. Formichetti e la successiva del Dott. Ortenzi, pur se non esaustive, in quanto mancanti della completa documentazione, si attestavano intorno agli € 800.000,00.

Gli stessi CT, difatti, avevano seguito i criteri con i quali da sempre erano stati effettuati tali calcoli su incarico delle Prefetture. Successivamente a tali perizie, però, è stato impartito l'ordine dal Comitato di modificare i precedenti criteri consolidati, discriminando così direttamente le vittime di usura bancaria, mortificando allo stesso tempo gli obiettivi delle leggi a tutela delle stesse.

Sintomatico di tale discriminazione, ripeto, sono state le successive direttive attraverso le quali si richiedeva di considerare come danni le cifre risultanti dalla mera differenza tra i tassi effettivamente pagati (usurai) e quelli soglia (TEG + 50%), ottenendo così cifre irrisorie rispetto a quelle riconosciute alle vittime di usura comune.

E' macroscopicamente lampante il cambio di rotta effettuato nella trattazione dell'usura bancaria. Come evidente è, difatti, il contrasto con il contenuto dell'art. 14 della L. 108/96 e con l'art. 10 comma 1 lett.d, D.P.R. 455/99 che chiariscono senza possibilità di interpretazione difforme che l'importo del mutuo è commisurato al danno subito per effetto degli **interessi ed altri vantaggi usurari corrisposti**.

Inoltre considerare solo gli ultimi dieci anni è un criterio che può valere in sede di accertamento penale, dove l'obbiettivo dell'autorità indagante è quello di meramente accertare il reato, mentre la giurisprudenza consolidata riconosce che il calcolo del danno deve essere effettuato dall'inizio del rapporto di conto corrente, qualora colui che agisce in rivendica possieda tutti gli estratti conto, ed è questo il caso della Orsini S.r.l. .

Il Comitato di solidarietà ha disposto varie **perizie che hanno preso in considerazione un periodo limitato del rapporto, che va dal 1997 al 2004 .**

Le perizie disposte dal Comitato e dalla Prefettura sono avvenute sempre senza contraddittorio , private così di fatto di una completa documentazione messa a disposizione dall'istante.

Qualora fossero stati eseguiti i conteggi degli **interessi usurari corrisposti**, utilizzando gli stessi parametri impiegati per gli usurai comuni e con la documentazione in possesso dell'istante, il Comitato avrebbe apprezzato una somma per interessi usurari corrisposta alle Banche di **€ 1.619.531,17** . Il tutto senza considerare le maggiori

somme che sono derivate per perdite e mancati guadagni.

Proseguendo nell'analisi delle controdeduzioni si afferma inoltre il principio per il quale seppur in sede civilistica l'art. 1815 c.c. consente di recuperare tutti gli interessi pattuiti, il Comitato riconoscerebbe usurari e quindi da risarcire solo quelli eccedenti il tasso soglia. In tale indirizzo è purtroppo da riscontrare una contraddizione giuridica evidente con il dettato della legge 108/96 che nel riformare l'art 644 c.p. afferma che: *" Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria"*. Quindi alla luce di ciò, nei casi integranti tale fattispecie (usura sottosoglia), il Comitato giungerebbe alla conclusione iniqua per la quale pur trattandosi di vittima di usura, alla stessa non dovrebbe essere riconosciuto alcun danno.

Secondo l'ulteriore interpretazione di detto Comitato in merito all'inapplicabilità dell'art. 1815 si ritiene che la norma faccia *"riferimento ad un rapporto di mutuo e non di controcorrente bancario, e già per tale ragione la stessa è inconferente al caso di specie"*.

Tale affermazione non tiene evidentemente conto del maggioritario indirizzo giurisprudenziale in merito, il quale considera l'art. 1815 applicabile in via analogica al recupero degli interessi usurari pagati in rapporti di conto/corrente.

L'ufficio del Commissario di Governo ribadisce ulteriormente la "diversità profonda" tra usura bancaria e quella comune: "V'è, infatti, una differenza fondamentale, della quale non può non tenersi conto ai fini delle erogazioni del fondo: rispetto al soggetto privato, la Banca è istituzionalmente autorizzata ad applicare tassi di interesse sulle operazioni di credito. Gli interessi, nella parte che si attesta al di sotto del tasso soglia, debbono ritenersi, pertanto, legittimamente pattuiti nel caso di istituto bancario, e non possono in ogni caso considerarsi usurari". Tali parole, costituiscono indubbiamente la rappresentazione, da noi denunciata, dell'impostazione discriminatrice tenuta nei riguardi delle vittime di usura Bancaria. Identifica la diretta lesione di uno dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico Italiano, sul quale si reggono i capisaldi di una società civile: "La Legge è uguale per tutti".

E' talaltro opportuno ricordare in tale sede, che una siffatta discriminazione lede profondamente i principi di uguaglianza e di rispetto del diritto sui quali si fonda l'apparato normativo dell' U.E. .

Perché difatti, trattandosi di Banche le leggi dovrebbero operare diversamente? L'usura praticata da tali Istituti di Credito, ben lungi dall'essere meno grave di quella comune, nella volontà del legislatore è punita con inasprimenti di pena, art. 644 c.p. co. 5 .

La differenza profonda che può ravvisarsi tra i due tipi di usura risiede nel fatto che quella praticata dalle banche è più subdola e devastante. Difatti chi si rivolge ai normali soggetti adibiti istituzionalmente a prestare denaro lo fa nella convinzione di non poter essere truffato e di avere di fronte a se interlocutori onesti. Le Banche iscrivendo

discrezionalmente nella Centrale Rischi, a fronte di presunti crediti non esistenti, hanno il potere di paralizzare la vita economica e fisica delle proprie vittime, condannandole all'asta giudiziaria.

Diversamente opinando si potrebbe pensare che il Comitato di Solidarietà non voglia riconoscere il fenomeno stesso dell'usura Bancaria, non considerando la stessa una piaga sociale che impoverisce l'economia nazionale.

Del resto, visto e considerato che il Commissario del Governo ed il Comitato, ben lungi dal non considerare esistente l'usura bancaria, hanno di fatto qualificato l'istante vittima di usura, ammettendolo come tale a beneficiare delle provvidenze predisposte dalla legge .

Tuttavia, pur riconoscendo tale qualifica ed il conseguente diritto ad accedere ai fondi, è stata operata una forte discriminazione in sede di quantificazione del danno, tanto da mortificare le aspettative delle leggi in *primis* e dell'istante in *secundis* .

Ed a nulla valgano le considerazioni espresse in merito all'abilitazione legale degli stessi a prestare denaro. Ciò dovrebbe, secondo l'interpretazione del Comitato, rendere legittimi gli interessi fino al tasso soglia, ponendo fuorilegge solamente quelli esorbitanti tale limite. Invero, tale assunto non può in alcun modo essere condiviso a meno di non voler stravolgere il cod. civ. e quello penale .

Difatti, l'illiceità integrantesi nella fraudolenta applicazione dei tassi di usura, si estende all'intera operazione di finanziamento .

In forza di basilari principi giuridici non può ammettersi lecito, un contratto che presuppone un fare illecito, sia considerando il profilo

oggettivo che soggettivo. Cioè non è possibile consentire alle Banche di godere dell'immeritata fiducia afferente alla propria immagine .

Se esse pongono in essere un contratto illecito perché contenente tassi di usura (tra l'altro ben occultata) , è doveroso applicare le comuni norme sanzionatrici in materia. La veste legale di Istituti abilitati all'erogazione del credito non deve essere considerata una corazza che li rende immuni dalle leggi, anzi, dagli stessi dovrebbe essere indossata con la dignità di chi per primo è osservante delle medesime leggi.

All'usuraio comune, vengono applicate misure interdittive ed allo stesso non sono dovuti né interessi né capitale .

Alle Banche non vengono applicate misure interdittive ed oltre agli infiniti benefici di cui godono e che li rendono immuni ai dettami legali, il Comitato vorrebbe aggiungere anche quello di ulteriormente indebolire le proprie vittime, discriminandole di fronte alla legge .

Difatti il ruolo istituzionale ricoperto dalle Banche nella erogazione del credito li pone in una posizione dominante rispetto al consumatore. Per tal motivo, così come previsto dal c.p., l'usura della Banca, interlocutrice necessaria per operare nel mondo del credito, porta alle estreme conseguenze l'integrata fattispecie criminale .

Infine, in merito alle ultime considerazioni riguardanti l'oggettiva difficoltà di rintracciare tecnicamente l'usura bancaria valgono le considerazioni universalmente riconosciute in materia di usura e codificate nell' art. 644 c.p. dove si chiarisce che per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni (tutte).

remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse , collegate alla erogazione del credito. Ciò vale a dire, rimandando ad altra sede gli opportuni chiarimenti tecnici, che alle Banche deve essere conteggiata, oltre all'applicazione degli interessi nominali, già peraltro elevati, l'applicazione di varie spese (tra cui la Commissione di Massimo Scoperto), che contribuisce a rendere il costo del denaro ben al di sopra del limite legale (fino a più del doppio del tasso soglia).


**Per tutto quanto esposto si sono riscontrate nelle controdeduzioni appena esaminate ulteriori conferme a quanto già denunciato in materia di disparità tra vittime di usura bancaria e criminale.**

In conclusione, si rinnova la richiesta affinché il Decreto Commissariale impugnato n. 187/07 venga riformato al fine di vedere ristabiliti criteri di valutazione uniformi, prendendo in considerazione tutto lo sviluppo temporale del rapporto ed ogni altra forma di valutazione prevista dalla legge, senza alcuna discriminazione .

Ascoli Piceno 09.08.2007

In Fede ,

EMIDIO ORSINI





COPIA


Prot. 62/07

**Al Sig. PREFETTO****della Provincia di****Ascoli Piceno - Notificato a mano***Ascoli Piceno 10.08.2007***Oggetto : Trasmissione replica alle controdeduzioni del Commissario  
Straordinario del Governo e del Ministro dell'Interno .**

In allegato produco replica alle controdeduzioni che il Commissario  
Straordinario del Governo ed il Ministro dell'Interno hanno trasmesso al  
Consiglio di Stato 1<sup>a</sup> Sezione .

Ciò in adeguamento alla possibilità di replica concessaci con Vs. nota  
del 26.07.2007, consegnataci a mezzo raccomandata A.R. il 01.08.2007.

Con osservanza,

**L'Amministratore Unico****Emidio Orsini**

ALLEGATO :

Replica alle controdeduzioni

Come nel testo .



*Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Ascoli Piceno*


AL SIG. ORSINI EMIDIO  
Amministratore Unico "Orsini s.r.l."  
ASCOLI PICENO

Per ricevuta dei sottoelencati documenti consegnati in data 10/08/2007

- Lettere di trasmissione prot. N. 82/07 datate 10/08/2007,  
inoltrizzate alla Prefettura - UTO di Ascoli Piceno;
- Repliche alle Controdeduzioni - Ricorso straordinario  
al Capo dello Stato ovvero il decreto del Commissario  
Straordinario del Governo N. 187/2007, datato 9/08/07,  
costituito da N. 2 pagine

(firma e qualifica del ricevente)

*Orsini Emidio* (op. Amm.)



(data ed ora di ricezione)

10/08/2007/; 12,50